

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM)

Modifica del 16 maggio 2007

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 62a

Sezione 6a: Restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale

Art. 62a Genere e portata

¹ L'imposta è restituita alle imprese che si occupano dell'estrazione della pietra da taglio naturale; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.

² Il Dipartimento stabilisce per quali lavori, veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte.

Art. 62b Condizioni materiali

¹ L'impresa beneficiaria deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; essa deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

² I controlli del consumo devono:

- a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane;
- b. menzionare separatamente le quantità utilizzate per scopi fruenti dell'agevolazione e quelle utilizzate per altri scopi;

¹ **RS 641.611**

c. contenere almeno i seguenti dati:

1. il numero di litri e la data del rifornimento,
2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento al momento del rifornimento, e
3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento.

³ Per ogni genere di merce, l'impresa beneficiaria deve registrare le entrate e le uscite nonché le scorte; queste ultime devono essere misurate alla fine di ogni periodo di restituzione.

Art. 62c Condizioni formali

¹ Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

² Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a dodici mesi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.

16 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz